

N. R.G. 1870/2013



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 1 - FAMIGLIA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1870/2013** promossa da:

MISINO FRANCESCO (C.F. MSNFNC62E25A883C), con il patrocinio dell'avv. DI GIOIA MAURANTONIO, elettivamente domiciliato in c/o avv. M. Locci via istria n. 17 7005 trani presso il difensore avv. Di gioia Maurantonio;

ATTORE

contro

CARUSO FELICIA (C.F. CRSFLC42L42L328E), con il patrocinio dell'avv. FACONDA ANTONIO;

LOPANE AMALIA (C.F. LPNMLA64E60L328Z), con il patrocinio dell'avv. Maurizio MUSCI

LOPANE DOMENICO (C.F. LPNDNC71L31A883T), con il patrocinio dell'avv. FACONDA ANTONIO

AURATI RAFFAELLA (C.F. RTARFL48M47L328I), con il patrocinio dell'avv. Carmine BIANCOLILLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

DE CILLIS ANTONIO (C.F.), - contumace -

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.

Motivi della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Francesco Misino premesso:

- che aveva ricevuto, in data 12.6.2007, incarico professionale conferitogli per iscritto da Angelo



Lopane e, di fatto, anche da Lorenzo Lopane e Luigi Flauret, che avevano beneficiato e ratificato la sua attività, per predisporre la dichiarazione di successione testamentaria della defunta Lopane Francesca, sorella degli eredi Angelo Lopane e Lorenzo Lopane, nonché coniugata con Luigi Flauret;

- che l'opera prestata era consistita in una complessa attività relativa a due distinte successioni, la prima riguardante beni mobili, titoli finanziari e quote societarie (per un valore di € 691.996,00) e la seconda relativa a proprietà immobiliari (per un valore di € 992.900,00);

- che, in particolare, dopo l'esecuzione del mandato, aveva svolto numerose attività, che andavano dal reperimento della documentazione storica alla elaborazione di istanze all'Agenzia delle entrate per l'allineamento dell'immobile, allo studio delle due perizie giurate relative all'area edificabile sita in Trani, alla contrada Le Matinelle, agli incontri con il geometra Sinigaglia per il recupero, la visione ed elaborazione della documentazione afferente gli immobili, oltre a numerosi contatti telefonici, alla liquidazione della imposta di successione;

- che quantificava il proprio compenso in complessivi **€ 67.981,16**, determinato secondo le tariffe professionali abrogate ed accettato (anche per gli altri eredi) con dichiarazione del 5.11.2008 dal Lopane Angelo, di cui € 54.472,09 per diritti e onorari, € 2.178,88 per cassa professionale ed € 11.390,19 per Iva;

- che, nelle more, decedeva anche il coniuge della de cuius Lopane Francesca (ovvero l'avv. Luigi Flauret) e, pertanto, in assenza di figli, eredi erano i germani Flauret Lucia, Flauret Francesco Paolo (anch'egli deceduto e per lui la moglie Aurati Raffaella e i figli Flauret Valeria Cesira, Flauret Nicola, Flauret Roberta);

- che, ad inizio del 2013, anche il Lopane Angelo decedeva ed eredi erano la moglie Caruso Felicia, Lopane Domenico e Lopane Amalia;

tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Caruso Felicia, Lopane Domenico, Lopane Amalia, quali eredi di Angelo Lopane nonché Lopane Lorenzo e gli eredi di Flauret Luigi (Flauret Lucia, Aurati Raffaella, Flauret Valeria Cesira, Flauret Nicola, Flauret Roberta), onde sentir accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dei compensi professionali per **€ 67.981,16**, assunti in solido dai soggetti suindicati e, a seguito dell'aperta successione, sentir condannare, in solido tra loro, i convenuti al pagamento dell'anzidetta somma, oltre alle spese di lite, con distrazione in favore del Procuratore, dichiaratosi anticipatario.

Si costituiva Lorenzo Lopane, il quale evidenziava l'assenza, da parte sua, del conferimento di alcun mandato: eccepiva il convenuto che non esisteva alcun documento o riscontro tale da giustificare una legittimazione passiva nel procedimento in questione, posto che il mandato era stato conferito esclusivamente dal sig. Angelo Lopane.



Esponenza altresì che, dalla documentazione esibita *ex adverso*, era emerso inconfutabilmente che l'incarico gli era stato conferito dal sig. Angelo Lopane, ed era stato finalizzato a predisporre la dichiarazione di successione della defunta sorella, mentre l'attore aveva travalicato il suo compito, non potendo ritenersi ammissibile una richiesta di compenso così spropositato per la predisposizione di una mera dichiarazione di successione.

Peraltro, il mandato conteneva una clausola compromissoria, rispetto alla quale sussisteva un evidente difetto di giurisdizione; oltretutto la parcella non era intellegibile e non venivano esplicitate le singole voci; infine, avendo ricevuto l'incarico dal solo Lopane, la richiesta di compenso doveva riferirsi alla sua quota e non all'intero compendio ereditario.

Eccepeva altresì la prescrizione del diritto azionato ex art. 2956 c.c.

Si costituivano i sigg. Flauret Lucia, Valeria Cesira, Nicola e Roberta, i quali resistevano alla domanda esponendo:

- che il defunto avv. Luigi Flauret non aveva mai dato incarico al Misino di predisporre alcunchè;
- che la scrittura privata con la quale il Lopane Angelo aveva dichiarato di accettare anche in nome e per conto del cognato Luigi il pagamento della fattura pro-forma, in assenza di una valida procura o mandato, non poteva ritenersi fonte di alcuna obbligazione nei suoi confronti;
- che pertanto sussisteva carenza di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio di essi convenuti;
- che la somma era assolutamente spropositata.

Si costituiva altresì Aurati Raffaella, vedova di Francesco Paolo Lauret, premorto al fratello Luigi, che eccepeva la propria totale carenza di legittimazione passiva e ne chiedeva l'estromissione.

Si costituivano pure Caruso Felicia, Lopane Amalia e Lopane Domenico, eredi di Lopane Angelo, i quali eccepevano:

- di non conoscere la sottoscrizione del loro dante causa e pertanto eccepevano l'inopponibilità nei loro confronti;
- che le scritture erano prive di data certa e non potevano costituire prova contro essi deducenti;
- che era verosimile che tali scritture fossero state sottoscritte allorquando il Lopane si trovava in uno stato di incapacità posto che nel 2012 fu dichiarato interdetto;
- che sussisteva una clausola compromissoria che comportava un vero e proprio difetto di giurisdizione;
- che inoltre l'attore aveva errato nel chiedere il pagamento in via solidale e non pro quota;
- che essi non erano gli unici eredi posto che l'eredità si era devoluta in parte per testamento anche a favore di tale De Cillis Domenico quanto alla quota disponibile, per cui il contraddittorio non era integro;



- che l'eventuale incarico ricevuto riguardava la redazione della denuncia di successione e tutte le altre attività elencate erano pertanto conteggiate con estrema larghezza, risultando l'importo di € 50.000,00 del tutto incongruo, tanto più considerato il fatto che al reperimento degli atti e documenti attestanti la consistenza patrimoniale;

- che in ogni caso, avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario e pertanto non potevano rispondere se non entro i limiti rappresentati dalla eredità del defunto.

Concludevano, pertanto, per l'inammissibilità della domanda e, in via gradata, per il rigetto della stessa.

L'istruttore dell'epoca rinviava la causa ad udienza di precisazione delle conclusioni sull'eccezione preliminare afferente il difetto di giurisdizione, per essere devoluto il giudizio alla competenza di arbitri in base alla clausola compromissoria.

Dopo la scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, in data 28.2.2017 l'attore depositava istanza di rinuncia alla domanda e agli atti nei confronti dei convenuti Flauret Lucia, Valeria Cesira, Roberta e Nicola, che accettavano la rinuncia, sicché la causa veniva rimessa sul ruolo anche per dare seguito al c.d. arbitrato "forense" di cui all'art. 1 del D.L. 132/2014 conv. In L. 162/2014.

Nelle more, subentrava altra rinuncia dell'attore anche nei confronti del sig. Lorenzo Lopane, che accettava per iscritto la rinuncia alla domanda e agli atti.

Il giudizio veniva estinto con ordinanza del 22.11.2017 nei confronti (e limitatamente a) Flauret Lucia, Nicola, Roberta e Valeria Cesira, nonché nei confronti del sig. Lorenzo Lopane e le spese venivano compensate come da richiesta dei Procuratori delle parti.

Quindi, veniva rinviato per verificare il bonario componimento nei confronti di Aurati Raffaella e degli altri convenuti.

Con ordinanza del 1°.10.2018, l'Istruttore dell'epoca rilevava il difetto di contraddittorio rispetto a De Cillis Antonio, erede testamentario che non era stato convenuto per il pagamento dei debiti ereditari, in violazione del principio di cui all'art. 732 c.c., sicché l'attore veniva onerato dell'integrazione del contraddittorio.

All'udienza del 13.2.2019, veniva disposta la rinnovazione della citazione per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di De Cillis Antonio, che rimaneva contumace.

La causa veniva istruita con una prova per interpellato formale e una prova per testimoni.

All'udienza del 15.12.2021 la causa veniva riservata per la decisione.

Diritto.

Tanto premesso, va anzitutto dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Aurati Raffaella, la



quale è stata convenuta in giudizio sul presupposto che fosse erede di Luigi Flauret.

Come è stato osservato dalla difesa dell'Aurati, il defunto marito Francesco Paolo Flauret era premorto dall'avv. Luigi Flauret, sicchè questa non poteva succedere per rappresentazione a quest'ultimo, non essendo discendente in linea diretta.

Ne consegue che la Aurati è stata convenuta in giudizio del tutto erroneamente e pertanto va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.

Venendo adesso alla domanda svolta nei confronti degli eredi di Lopane Angelo, vale a dire Caruso Felicia, Lopane Domanico e Lopane Amalia, va premesso che la posizione della convenuta Lopane Amalia è stata transatta stragiudizialmente, per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione di quest'ultima, come richiesto dalle parti.

Residua la controversia nei confronti di Caruso Felicia, Lopane Domenico e De Cillis Antonio.

Con riferimento a De Cillis Antonio, designato dal Lopane Angelo erede testamentario, e rimasto contumace nel giudizio, non è stata offerta alcuna prova che il chiamato all'eredità sia anche erede, posto che non è stato né dedotto né provato che egli si trovi nel possesso dei beni ereditari ed abbia accettato l'eredità.

Sicchè, la domanda va rigettata nei confronti di De Cillis Antonio.

Residuano le posizioni di Caruso Felicia e Lopane Domenico, che hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

La difesa di questi ultimi ha eccepito il difetto di giurisdizione, stante l'esistenza di una clausola compromissoria che devolveva il giudizio ad arbitri.

Ora, tra le varie difese dei convenuti vi è il disconoscimento, espresso in modo formale, rispetto alla scrittura privata a firma del *de cuius* Lopane Angelo (conferimento dell'incarico) e della dichiarazione del 5.11.2008 (accettazione compenso).

Sul punto, parte attrice ha eccepito che, a fronte del disconoscimento delle scritture e delle firme del loro dante causa (il *de cuius* Angelo Lopane), la controversia appartiene inderogabilmente alla competenza del g.o.

Reputa il tribunale che l'eccezione afferente il difetto di giurisdizione e/o di competenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri, sia infondata.

Ed invero, *"... appartiene alla competenza del giudice statale e non a quella degli arbitri, la controversia nella quale la parte convenuta in giudizio per l'esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria contesti di aver mai concluso il contratto e disconosca la firma apposta sullo stesso, in quanto la devoluzione del giudizio agli arbitri postula che sia pacifica tra le parti la conclusione del contratto e l'esatta individuazione dei contraenti."* (Cass. Civ. n.13616 del



05/07/2016; v. anche Cass. 3274/80 e Trib. Bergamo 1595/2020).

Ove, infatti, la parte disconosca il contratto e la sottoscrizione, appartiene alla competenza del giudice statale e non degli arbitri la controversia, qualora la parte contemporaneamente invochi la competenza arbitrale e contesti di aver mai concluso il contratto.

Ne deriva che il giudizio appartiene alla competenza del giudice ordinario.

Ciò posto, va detto che parte convenuta ha formalmente disconosciuto sia la scrittura privata (doc. 1 di parte attrice) contenente il conferimento d'incarico che l'accettazione della somma indicata nella fattura pro forma, contenente la richiesta della somma per la quale è causa.

Nella memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma c.p.c., n. 1), parte attrice ha tempestivamente proposto istanza di verifica di scrittura privata di entrambe le scritture (conferimento di incarico e fattura pro-forma con accettazione della somma richiesta), riservandosi di produrre i documenti di comparazione entro la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2).

Ai fini della comparazione, parte attrice ha prodotto la comunicazione del 5.11.2008.

Ora, è del tutto evidente che il documento offerto in comparazione, ossia la comunicazione del 5.11.2008 (v. doc. 5 di parte attrice) non può affatto valere a tale scopo, posto che si tratta proprio di uno dei due documenti disconosciuti da controparte e per il quale parte attrice ha proposto istanza di verifica di scrittura privata.

Ne consegue che tale documento non può affatto costituire una scrittura di comparazione.

Ciò posto, non può sottacersi che, secondo il procedimento delineato dal codice di rito, la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verifica, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma 1) ed anzi, a tal riguardo, il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico è comunque eventuale (art. 217 c.p.c., comma 1 e 2), potendo il giudice di merito procedere direttamente alla verifica, senza necessità di ricorrere alla perizia grafologica (Cass. 29-1-2003 n. 1282), desumendo la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. 19-5-2008 n. 12695).

Pertanto, la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un "onere imprescindibile" per una corretta proposizione dell'istanza di verifica; né, evidentemente, tale onere può essere assolto mediante l'indicazione di un documento che costituisce anch'esso oggetto di verifica.

E' stato però del pari evidenziato dalla Corte regolatrice (v. Cass. 11.8.1982, n. 4526) che anche nel



giudizio di verifica di scrittura, privata, il giudice, che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria, non è obbligato a disporre consulenza tecnica quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare, e, quindi, anche alla stregua di una scrittura sottoscritta dalla parte davanti a notaio e prodotta in giudizio a sostegno della domanda (senza necessità di uno specifico provvedimento di ammissione) ove la scrittura stessa risulti idonea al suddetto accertamento.

Ora, nel caso di specie, parte attrice ha prodotto dichiarazione di successione della Francesca Lopane, sottoscritta, oltre che da Luigi Flauret, anche dal Lopane Angelo (v. doc. 2 in atti prodotti da parte attrice) e da cui risulta, incontestabilmente, la riferibilità al de cuius (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19279 del 12/9/2014).

Sul punto, il giudice del merito, ha certamente il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verifica, quali ad esempio la condotta delle parti (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 16383 del 4/7/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/5/2012; Sez. 3, Sentenza n. 12695 del 19/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13258 del 6/6/2006).

L'acquisizione di materiale documentale idoneo per procedere alla fase di verifica dell'autenticità della scrittura prodotta e disconosciuta (non surrogabile con un'attività istruttoria ordinaria certamente non finalizzata alla soluzione della questione che si è aperta solo in via incidentale e che è appositamente regolata dagli artt. 216 c.p.c. e ss.), nella specie è garantita dalla produzione di documenti a firma del de cuius, quali due denunce di successione, da cui emerge incontestabilmente l'autenticità della sottoscrizione (v. Cass. **08/12695, 25508/2021**).

Non v'è pertanto necessità di disporre consulenza grafologica, essendo i documenti prodotti ampiamente sufficienti a suffragare le allegazioni dell'attore.

Ne consegue che i documenti disconosciuti dalle convenute Caruso Felicia e Lopane Domenico debbono essere ritenuti autentici.

Va anche rilevato che il giudizio è stato istruito dal precedente istruttore con una prova per interpelllo formale ed una prova per testi, che ha consentito di accertare che i sigg. Lopane erano clienti storici dello studio contabile Misino; che il rag. Misino venne incaricato di compiere le attività di redazione e presentazione delle due denunce di successione della sig.ra Francesca Lopane e che tutte le attività



elencate nel documento 5) vennero dallo studio di consulenza espletate (v. dep. Teste Di Bitetto).

Orbene, tali essendo le risultanze istruttorie in possesso dell'odierno Giudicante, acclarato il conferimento dell'incarico e l'esecuzione dello stesso, documentato dalla produzione in atti (v. doc. 2 e ss. di parte attrice), deve concludersi per l'accoglimento della domanda, avendo parte attrice dimostrato il conferimento dell'incarico da parte del Lopane, in nome e per conto anche del fratello e del cognato, l'esecuzione dell'incarico e anche l'accettazione della fattura pro forma da parte del Lopane.

Quanto all'assenza di data certa, stante la presentazione della denuncia di successione nel 2008 firmata dal Lopane e dagli altri coeredi e consegnata alla Agenzia delle entrate il 10.3.2008, deve ritenersi che anche con riferimento alla data non vi sia ragione per ritenere che il documento sia stato post datato dall'attore, nè che sia stato sottoscritto in data successiva alla sua interdizione, avvenuta nel 2012.

In conclusione, la domanda va accolta.

Venendo adesso alla questione dell'accettazione con beneficio di inventario, è evidente che Caruso Felicia e Lopane Domenico, quali eredi del Lopane Angelo, possono essere tenuti solo intra vires hereditatis e pro-quota (rispetto alla eredità del Lopane), con la conseguenza che, avendo il de cuius disposto per testamento (v. testamento pubblico del 2009 prodotto in atti), essi rispondono pro quota e limitatamente al valore dei beni ad essi pervenuti.

Ed invero, allorquando la posizione della parte quale erede accettante con beneficio di inventario venga dedotta come tale, in correlazione con la situazione giuridica attiva o passiva azionata in giudizio, e non sia stata posta in discussione nel processo da essa o contro di essa instaurato, non è dubitabile che le conseguenze della soccombenza di detta parte e, quindi, anche della soccombenza sulle spese giudiziali, siano riferibili ad essa nella qualità, con la conseguenza che deve trovare applicazione la regola per cui l'erede non è tenuto oltre il valore dei beni a lui pervenuti (art. 490 c.c., n. 2; art. 2740 c.c.) e ciò, sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti, sia quanto all'efficacia di essa ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata (v. Cass. 9350/2017).

In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo tra l'attore e i convenuti Caruso Felicia e Lopane Domenico.

Nulla per le spese in ordine a De Cillis Antonio.

Quanto alle spese nei confronti di Aurati Felicia, queste seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara la carenza di legittimazione passiva di Aurati Raffaella;



- dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e Lopane Amalia;
 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna Caruso Felicia e Lopane Domenico, nella loro qualità di eredi beneficiati di Lopane Angelo, entro i limiti dei beni e diritti loro pervenuti dalla successione del dante causa, e pro quota, al pagamento in favore di Misino Francesco, della somma complessiva di € **16.995,29**, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
 - compensa le spese di lite tra Lopane Amalia e Misino Francesco;
 - dichiara tenuto e condanna Misino Francesco al pagamento delle spese di lite in favore di Aurati Raffaella, che liquida nella complessiva somma di € **7.300,00** oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge;
 - dichiara tenuto e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Aurati Raffaella, che liquida nella complessiva somma di € **7.300,00** oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge;
 - dichiara tenuti e condanna Caruso Felicia e Lopane Domenico, nella loro qualità di eredi beneficiati di Lopane Angelo, entro i limiti dei beni e diritti loro pervenuti dalla successione del dante causa, e pro quota, al pagamento in favore di Misino Francesco, delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € **7.300,00** oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi anticipatario;
- Così deciso in Trani, l'10 aprile 2022

Il Giudice
dott. Gaetano Labianca

